

#### 4.2.3.1.

### **Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri**

del 27 ottobre 2006

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 1, 6, 10 e 12 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),

decreta:

#### **I. Disposizioni generali**

##### *Art. 1 Campo d'applicazione*

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dei

- a. diplomi d'insegnamento esteri per il livello prescolastico e elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole di maturità,
- b. diplomi d'insegnamento esteri in pedagogia curativa scolastica, e
- c. diplomi esteri di scuole universitarie in logopedia e terapia psicomotoria.

##### *Art. 2 Diritto applicabile*

L'esame dei diplomi scolastici e professionali esteri avviene in applicazione delle Direttive fondamentali dell'UE, nonché in base alle esigenze minime stabilite nei regolamenti per il ri-

conoscimento della CDPE per i corrispondenti diplomi scolastici e professionali svizzeri.

## **II. Condizioni di riconoscimento**

### *Art. 3 Condizioni formali di riconoscimento*

<sup>1</sup>Hanno il diritto di inoltrare la richiesta le persone aventi un diploma scolastico o professionale estero,

- a. rilasciato all'estero dallo Stato o da un ente riconosciuto dallo Stato,
- b. che attesta la conclusione della formazione e
- c. che nello Stato d'origine permette di esercitare immediatamente la professione (abilitazione professionale).

<sup>2</sup>I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte necessarie per l'esercizio della professione:

- a. persone aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE e con cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono presentare la relativa certificazione nel corso della procedura di riconoscimento, comunque, in ogni caso, prima della decisione finale;
- b. persone non aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE e/o senza cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presentazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all'esame materiale della richiesta.

### *Art. 4 Condizioni materiali di riconoscimento*

I diplomi scolastici e professionali esteri devono essere equivalenti ai corrispondenti diplomi svizzeri, soprattutto in relazione alla formazione scientifica, alla formazione didattica e pratica professionale, alla durata della formazione, al livello della formazione e all'abilitazione professionale sancita dal diploma.

*Art. 5 Compensazione di differenze sostanziali nella formazione*

<sup>1</sup>Quando la formazione estera differenzia da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l'esercizio della professione in Svizzera, le corrispondenti lacune devono essere compensate. A loro scelta, i richiedenti possono sottoporsi a una prova attitudinale o compiere un tirocinio di adattamento.

<sup>2</sup>È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione estera è inferiore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera.

<sup>3</sup>Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e 2, bisogna esaminare se le corrispondenti lacune non siano già compensate dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento.

<sup>4</sup>La pratica professionale secondo il capoverso 3 deve, di regola, essere stata svolta in Svizzera o uno Stato membro dell'UE.

*Art. 6 Compensazione di livelli di formazione diversi*

<sup>1</sup>Quando i richiedenti hanno una formazione che in Svizzera si svolge a un livello di formazione superiore devono, a loro scelta, sottoporsi a una prova attitudinale o compiere un tirocinio di adattamento.

<sup>2</sup>La compensazione secondo il capoverso 1 non è possibile, quando i richiedenti hanno una formazione professionale di livello secondario II, mentre in Svizzera per esercitare la professione è necessario uno studio di almeno tre anni in una scuola universitaria a livello terziario. Dietro riserva dei diplomi scolastici e professionali che sono riconosciuti equivalenti ad un diploma di scuola universitaria da parte dell'ente competente di uno Stato membro dell'UE, ai sensi delle direttive determinanti dell'UE e che conferiscono alla/al titolare gli stessi diritti d'accesso o d'esercizio della professione.

*Art. 7 Prova attitudinale*

La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche che capacità pratiche.

*Art. 8 Tirocinio d'adattamento*

Per tirocinio d'adattamento si intende l'esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità di un professionista qualificato. Il tirocinio d'adattamento può essere accompagnato da una formazione complementare. In ogni caso è oggetto di valutazione.

*Art. 9 Svolgimento delle misure di compensazione*

Le misure di compensazione sono svolte da istituti di formazione pedagogica, su incarico del Segretariato generale della CDPE.

### **III. Procedura**

*Art. 10 Richiesta di riconoscimento*

<sup>1</sup>La richiesta di riconoscimento di un diploma estero deve essere inoltrata presso il Segretariato generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese.

<sup>2</sup>I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell'adempimento delle condizioni di riconoscimento.

<sup>3</sup>Gli attestati devono essere presentati mediante copie autenticate ufficialmente e eventualmente devono essere tradotti. Anche le traduzioni devono essere autenticate.

*Art. 11 Decisione di riconoscimento*

<sup>1</sup>Il Segretario generale della CDPE è competente per la decisione di riconoscimento.

<sup>2</sup>I richiedenti hanno il diritto di ricevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone, aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE e la cittadinanza in uno Stato dell'UE o della AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell'UE.

<sup>3</sup>Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto.

*Art. 12 Effetto del riconoscimento*

Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi un diploma scolastico o professionale estero che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da un corrispondente diploma svizzero con la relativa abilitazione all'esercizio professionale.

*Art. 13 Revoca*

<sup>1</sup>Le decisioni di riconoscimento, ottenute in modo illecito o sleale, sono revocate dall'istanza di riconoscimento.

<sup>2</sup>L'introduzione di una procedura penale, resta riservata.

*Art. 14 Costi di procedura e di decisione*

L'autorità di riconoscimento riscuote le tasse di procedura e decisione, in base al Regolamento concernente le tasse della CDPE<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>4.1.1.1. Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 7 settembre 2006

*Art. 15 Costo delle misure di compensazione*

<sup>1</sup>Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. L'importo dipende da quante misure di compensazione devono essere assolate ed è calcolato con CHF 450.-- per ogni punto di credito ECTS che deve essere svolto nell'ambito delle misure di compensazione, entro un massimo di

- a. per un tirocinio d'adattamento  
(compresa ev. formazione complementare) CHF 12'000.--
- b. per una prova attitudinale CHF 5'000.--

<sup>2</sup>Gli istituti di formazione pedagogica possono prelevare un'indennità spese di CHF 400.-- per i chiarimenti in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione.

**IV. Disposizioni finali**

*Art. 16 Rimedi giuridici*

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Segretario generale della CDPE si può inoltrare un ricorso scritto e motivato, entro 30 giorni dal rilascio della decisione, presso la Commissione di ricorso per diplomi d'insegnamento esteri.

<sup>2</sup>Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso dinnanzi al Tribunale federale.

*Art. 17 Abrogazione di disposizioni*

Le seguenti disposizioni dei regolamenti di riconoscimento attualmente in vigore sono abrogate:

- a. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
- b. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del 27 agosto 1998,

- c. Art. 16 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
- d. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 e
- e. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000.

*Art. 18 Entrata in vigore*

Il regolamento entra in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Brunnen, 27 ottobre 2006

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:  
Isabelle Chassot

Il segretario generale:  
Hans Ambühl